

Divorzi “internazionali”: l’incertezza regna sovrana

Nonostante due recenti regolamenti della Commissione Europea, la questione è spesso un vero rompicapo per avvocati e notai

Ogni anno in Italia si celebrano circa 24mila **unioni e matrimoni “internazionali”**, ovvero costituiti da una coppia formata da persone di due Paesi diversi, oppure da coniugi provenienti dall'estero.

Secondo i dati Istat più recenti, nel 2015 questa tipologia di unioni ha **rappresentato il 12,4% di tutte le nozze**, tanto quelle celebrate con rito religioso quanto quelle civili. Un dato non molto diverso da quello europeo, dal momento che secondo i dati Ue rilevati nel 2007, i matrimoni e le unioni registrate che presentano un elemento internazionale sarebbero il 13,4% del totale.

Il fenomeno delle “coppie internazionali”, insomma, è tutt'altro che marginale e ciò crea difficoltà rilevanti da un punto di vista sia legale sia patrimoniale, perché manca una vera e propria armonizzazione giuridica in grado di determinare in modo chiaro e univoco come regolare tutti quegli aspetti del diritto che impattano sulle scelte quotidiane della coppia, e ancor di più in caso di separazione e divorzio.

Nonostante siano in vigore dal 29 gennaio di quest'anno ben due regolamenti varati dalla Commissione Europea (il n. 1103/2016 e il n. 1104/2016, faro per le unioni civili e religiose di 18 Stati membri della Ue), la questione dell'incertezza normativa sui matrimoni “internazionali” continua ad essere spinosa.

E questo perché il trattamento giuridico e patrimoniale dei rapporti di coppia va chiarendosi soltanto per le unioni formalizzate per l'appunto dopo il 29 gennaio 2019, oltretutto soltanto per le coppie residenti nei Paesi UE che hanno aderito ai due regolamenti. **Per tutti gli altri, l'incertezza regna sovrana.** Persiste cioè, nella maggior parte dei casi, una forte difformità interpretativa su quale diritto vada applicato a tutte le unioni precedenti al gennaio 2019 e per quelle coppie in cui almeno un coniuge provenga da Stati non aderenti ai regolamenti o addirittura extra Ue. Un vero rompicapo per avvocati e notai.

Prova tangibile dell'incertezza normativa a cui vanno incontro i matrimoni “internazionali” è un caso esemplare affrontato recentemente dalla nostra corte di Cassazione, che è stata chiamata a pronunciarsi su una coppia di sposi giordani e italiani (entrambi dotati di doppia cittadinanza) e che a sette anni di distanza dalla prima sentenza di divorzio non ha ancora potuto stabilire in via definitiva la validità o meno del loro divorzio. A tutt'oggi, in altre parole, non è chiaro se la coppia sia da considerarsi divorziata oppure ancora sposata. Con tutto ciò che ne consegue in termini sia giuridici sia patrimoniali (i due coniugi possono risposarsi? In caso di decesso di uno dei due, chi è l'erede? E così via...). Un vero e proprio rompicapo con il quale avvocati



e notai si troveranno a dover fare i conti sempre più spesso, almeno stando alle statistiche (se un matrimonio su dieci presenta elementi internazionali, anche un divorzio su dieci dovrebbe avere le medesime caratteristiche). Ma veniamo al caso concreto.

Divorzio alla giordana

La signora EAK e il signor ZF, entrambi cittadini giordani con cittadinanza anche italiana, si sposano con rito sciaraitico nel 1992. Vent'anni dopo, il signor ZF si avvale del Talāq (il cosiddetto "ripudio unilaterale maschile") e chiede lo scioglimento del matrimonio al Tribunale Sciaraitico di Nablus Occidentale (Palestina), il quale accoglie la richiesta nel luglio del 2012, disponendo la trascrizione della sentenza di divorzio nei registri dello stato civile italiano, allo scopo di renderla efficace anche in Italia. Ottenuto dunque il divorzio, il signor ZF chiede il nulla osta per un nuovo matrimonio.

La signora EAK si oppone e si rivolge alla Corte d'Appello di Roma chiedendo l'annullamento della sentenza di divorzio e il ripristino del vincolo matrimoniale. La domanda viene accolta dalla Corte d'Appello (sentenza n. 7464/2016), in base alla convinzione che la sentenza del Tribunale Sciaraitico non avesse i requisiti di legge per essere riconosciuta in Italia.

Tale convinzione dei giudici di secondo grado derivava da due ragioni, che trovano fondamento nell'art. 64 Legge 218/1995 (norma che regola l'efficacia delle sentenze straniere nel territorio italiano): in primo luogo, i giudici hanno ritenuto che l'autorità straniera non avesse effettivamente operato alcun accertamento sul venir meno della comunione di vita dei coniugi; in secondo luogo, la Corte d'Appello ha rilevato che il procedimento del Tribunale Sciaraitico non avesse rispettato il diritto di difesa della moglie, basandosi unicamente sulla manifestazione di volontà del marito, senza possibilità di opposizione da parte della moglie e, quindi, senza un reale contraddittorio.



È a questo punto che viene chiamata in causa anche la Corte di Cassazione Sezione I Civile, cui ricorre il signor ZF lamentando che la Corte d'Appello non avesse opportunamente indagato il contenuto della legge straniera e le modalità di svolgimento del processo di divorzio dinanzi al Tribunale Sciaraitico di Nablus. In particolare, il signor ZF ha fatto rilevare che, dopo aver pronunciato la formula di ripudio unilaterale ("mia moglie è divorziata da me"), la moglie era stata richiamata allo scopo di verificare l'effettivo venir meno della comunione morale e materiale tra coniugi; che il Talāq è revocabile e non comporta lo scioglimento immediato del matrimonio (che resta appunto sospeso per tre mesi per assicurare ai coniugi la possibilità di riconciliarsi); che la moglie aveva partecipato al giudizio; che la legge straniera, applicata dal Tribunale Sciaraitico, ha ormai superato il tradizionale istituto del ripudio islamico del marito, unilaterale e stragiudiziale, e che l'attuale procedura di divorzio palestinese richiede la verifica – da parte di un'autorità giurisdizionale – dell'effettivo venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e consente alla moglie di agire e resistere in giudizio, essendovi oggi una totale parificazione tra marito e moglie.

Rilevato che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in una recente sentenza su un caso analogo, ha stabilito che la nozione di "divorzio" ricomprende solo i divorzi pronun-

ciati da un'autorità giurisdizionale statale, da un'autorità pubblica o con il suo controllo – escludendo quindi le pronunce rese dai tribunali religiosi – la Corte di Cassazione ha emesso un'ordinanza interlocutoria (n. 6161/19) e ha rinviato la causa a nuovo ruolo in pubblica udienza, disponendo l'acquisizione di materiale di approfondimento relativo a quattro punti fondamentali: se il Tribunale Sciaraitico abbia o meno in Italia la natura di autorità giurisdizionale statale; quali siano per la legge coranica i presupposti del ripudio ad opera del marito; se via sia o meno una corrispondente facoltà di ripudio per la moglie; e infine se sia stato garantito il diritto di difesa della moglie nel procedimento dinanzi al Tribunale Sciaraitico.

La giurisprudenza è a un bivio

Quale sarà la sentenza che la Corte di Cassazione emetterà dopo avere svolto i suddetti approfondimenti è il quesito che tutti si pongono: avvocati, notai, giudici e semplici cittadini. Soltanto dopo questa attesissima sentenza, infatti, verrà chiarito il perimetro di efficacia nel territorio italiano dei cosiddetti "divorzi privati" e verrà stabilito a quali condizioni dagli stessi potranno scaturire gli effetti "tipici" delle sentenze di divorzio, come la possibilità di contrarre un nuovo matrimonio con effetti civili in Italia e la perdita dei diritti successori nei confronti del coniuge.

Fino ad allora, il diritto è incerto.